



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



Aggiornamento del DM 10.3.1998

ing. Michele Mazzaro

***Ufficio Coordinamento – Vicario Direttore centrale prevenzione e
sicurezza tecnica***

michele.mazzaro@vigilfuoco.it



Premessa

L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è iniziata a fine 2019 dalla costituzione di un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.

Al tavolo tecnico partecipano Dirigenti e Funzionari:

- della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
- del Ministero del lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Ing. Michele Mazzaro

CNVVF

Ing. Annalicia Vitullo

CNVVF

Ing. Roberta Lala

CNVVF

Ing. Piergiacomo Cancelliere

CNVVF

Ing. Abdul Ahmad Ghani

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ing. Ludovica Massacesi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dott. Luigi Piccolo

Ministero del lavoro e delle politiche sociali





Premessa

Il testo dell'**art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008** recita:

*I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano **uno o più Decreti** nei quali sono definiti:*

a) i criteri diretti atti ad individuare:

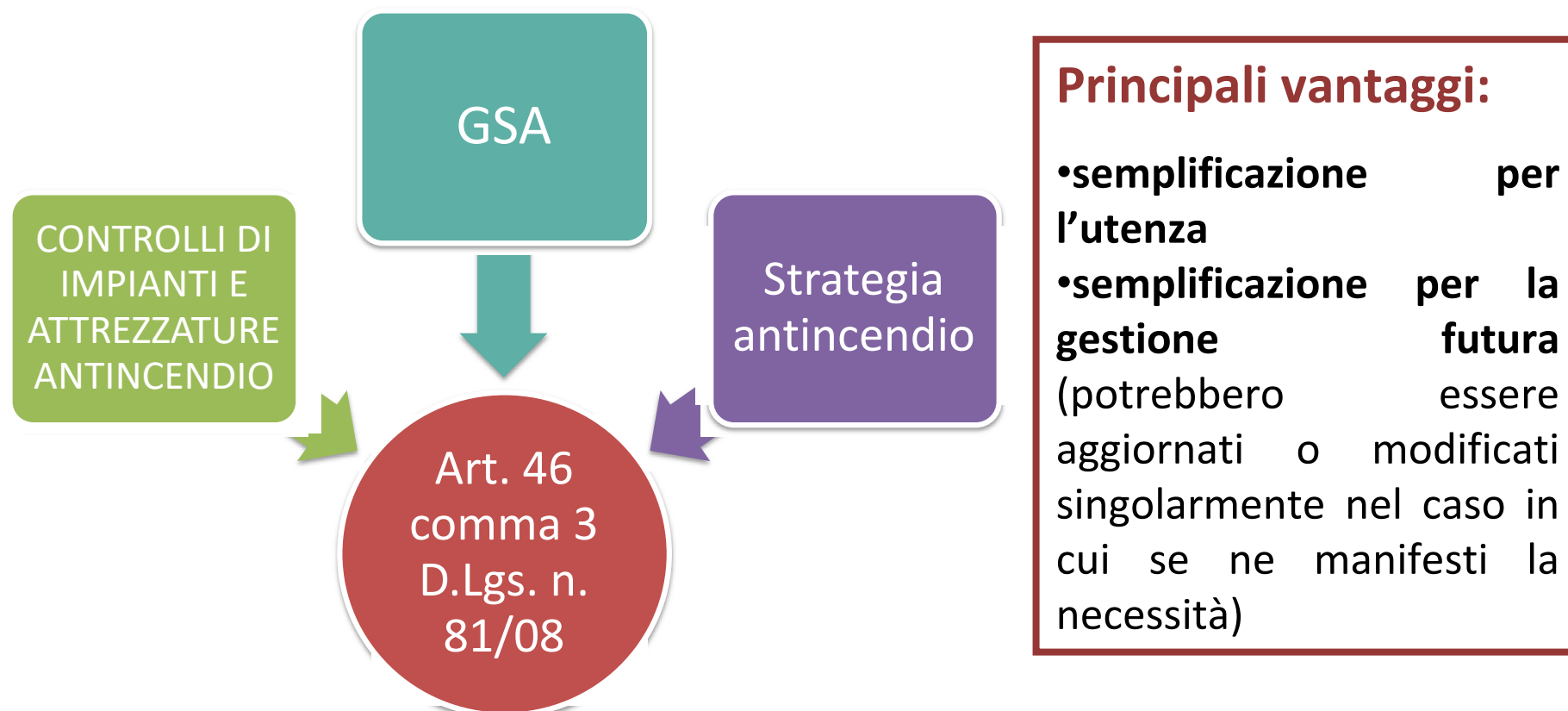
- 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2. misure precauzionali di esercizio;*
- 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4. criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



Attività del tavolo tecnico

Trattandosi di tanti argomenti molto differenti tra di loro, il tavolo tecnico ha optato per la scelta di affrontarli singolarmente, articolandoli in documenti distinti per argomento, che potranno essere emanati con «**uno o più Decreti**»



Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione per la gestione futura**
(potrebbero essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso in cui se ne manifesti la necessità)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DECRETO “CONTROLLI”



SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 • 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 • 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 • LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 • 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla *Serie Generale*, pubblica cinque *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

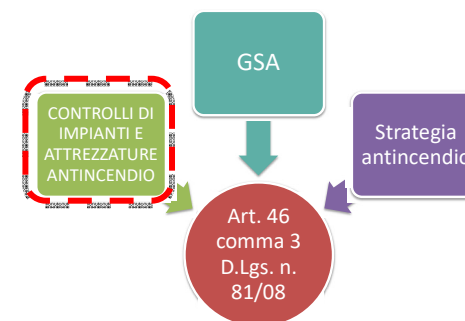
- 1° *Serie speciale*: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° *Serie speciale*: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° *Serie speciale*: Regioni (pubblicata il sabato)

Ministero dell'interno

DECRETO 1° settembre 2021.

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

Pag. 1



Decreto «Controlli»

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008

Articolato normativo

- art. 1: Definizioni
- art. 2: Campo di applicazione
- art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori
- art. 5: Abrogazioni
- art. 6: Entrata in vigore

Allegato I

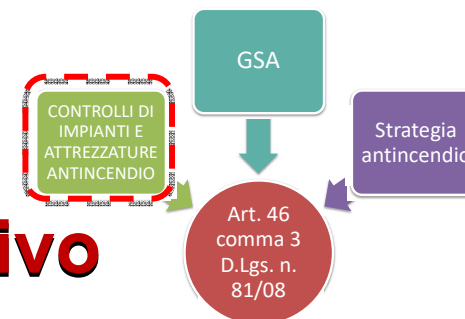
Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



Decreto «Controlli» - Articolato normativo

Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

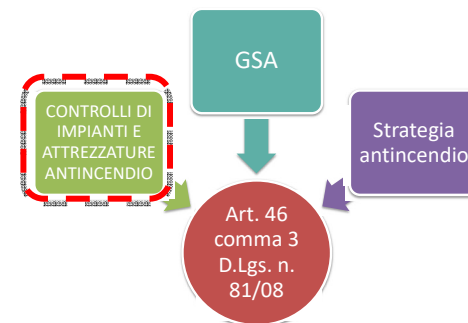
- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei **tecnici manutentori qualificati**
- modalità di qualificazione stabilite nell'**allegato II**
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale

Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **entro un anno** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



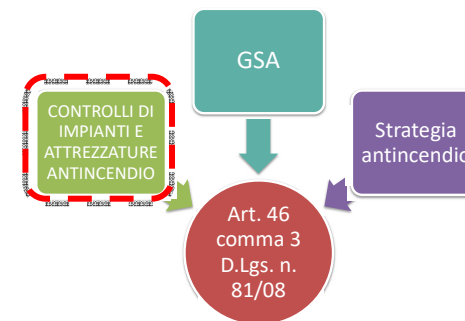
Decreto «Controlli» - Definizione

Art. 1

Definizioni

Come si diventa tecnico manutentore qualificato? Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione formata da appartenenti al CNVVF

sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

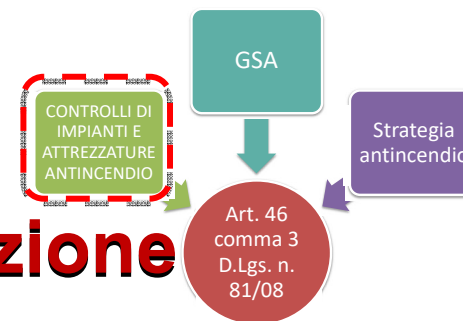


Decreto «Controlli» - Definizione

Allegato II punto 5

5. Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario.
4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 2.



Decreto «Controlli» - Campo di applicazione

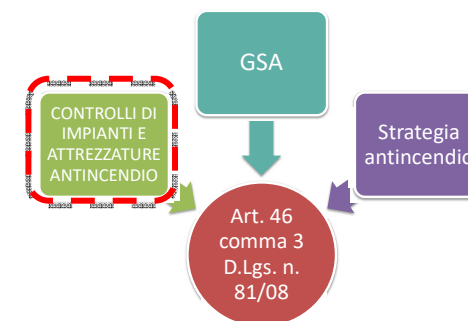
Art. 2

Campo di applicazione

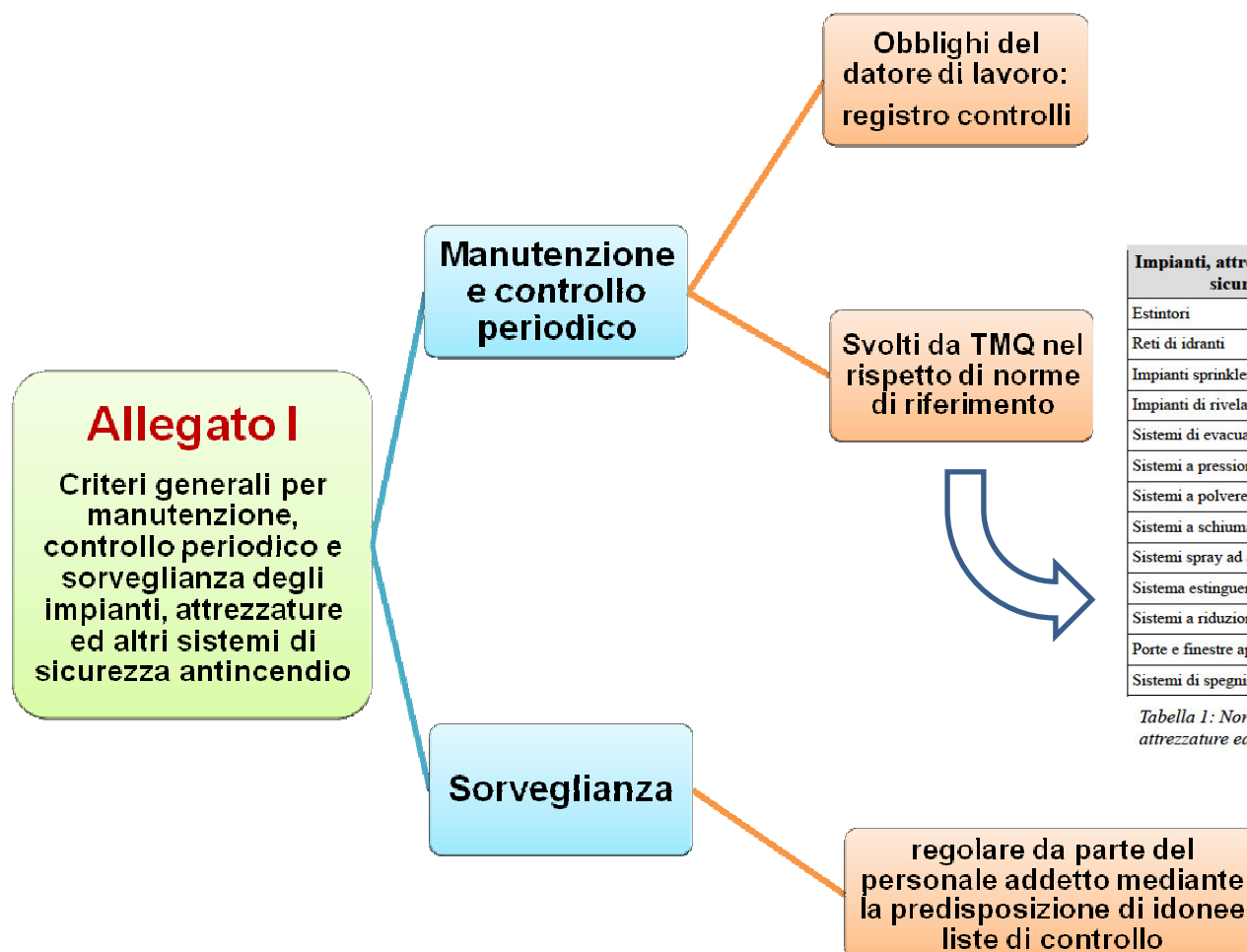
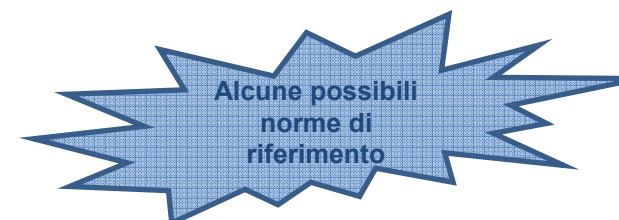
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



**SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO**

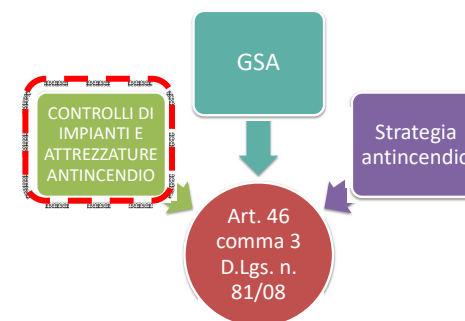


Decreto «Controlli» - Allegato I



Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

**Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio**

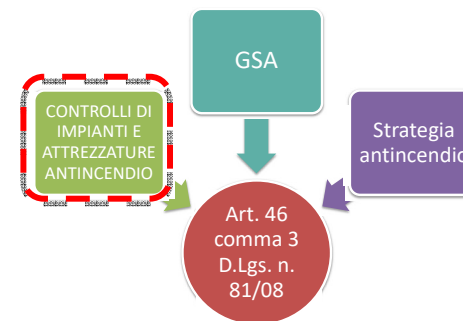
1.1 Generalità

1.2 Docenti

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1.4 Valutazione dei requisiti

1.5 Procedure amministrative



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

- responsabilità del tecnico manutentore qualificato

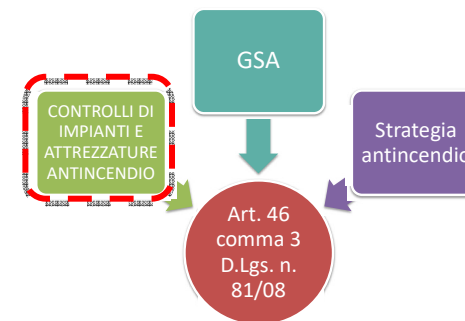
1.1 Generalità

- requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato

- acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso *(con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2)* e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4)

- esonero frequenza corso *(se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni)* e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)

- indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato



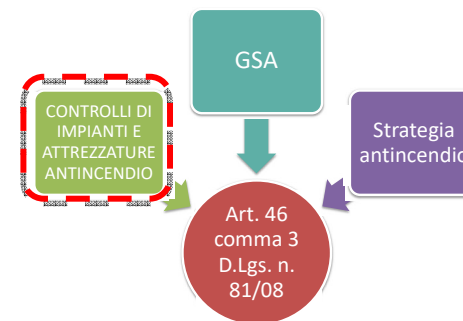
Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.2 Docenti

• I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.

► Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche; pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

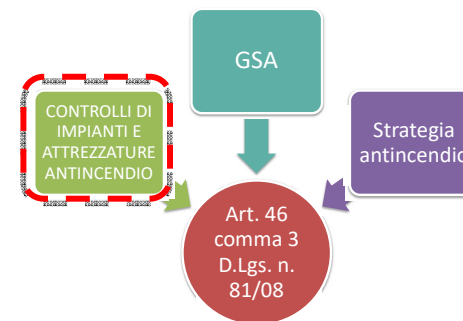


Decreto «Controlli» - Allegato II

CIRCOLARE 6/10/2021

REQUISITI DEI DOCENTI

Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all'esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell'esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).



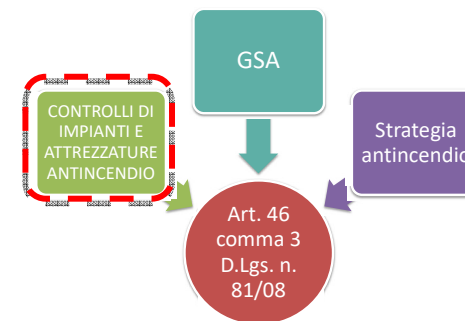
Decreto «Controlli» - Allegato II

CIRCOLARE 6/10/2021

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:

- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell'antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
- le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
- i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
- le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.



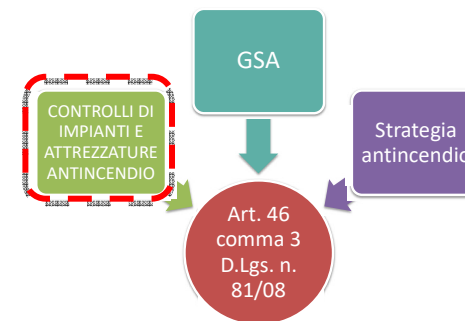
Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

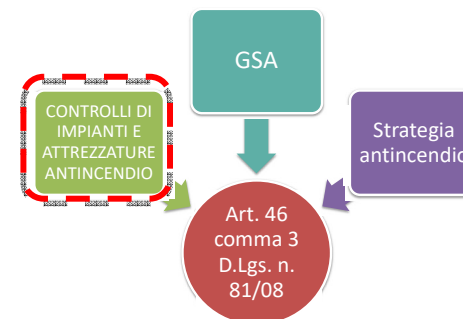
Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione

Prospetto 2. Conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato

Compiti/Attività	Conoscenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Abilità (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Competenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)
1	Conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.	Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura o al sistema di sicurezza antincendio oggetto di manutenzione.	Capacità di comprensione dei documenti.
	Conoscenza dei documenti necessari: - disposizioni legislative e regolamenti inerenti la manutenzione; - norme tecniche applicabili; - principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione.	Capacità di: - attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentali e dalla prassi; - riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte.	Capacità di: - valutare i documenti e segnalare eventuali anomalie; - eseguire il controllo della rispondenza della documentazione specifica di manutenzione.

x 8



Decreto «Controlli» - Allegato II

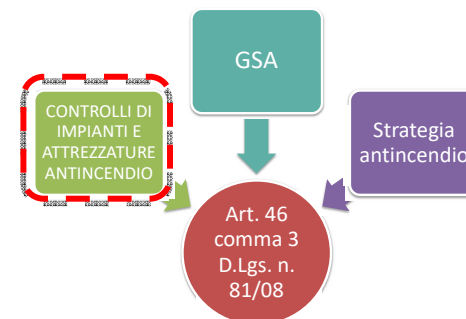
Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

AGGIORNABILE CON DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, SENTITO MIN LAVORO

impianti, attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro.

- Estintori d'incendio portatili e carrellati
- Componenti di reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- Sistemi Sprinkler
- Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC).
- Sistemi a pressione differenziale
- Sistemi a polvere
- Sistemi a schiuma
- Sistemi spray ad acqua
- Sistemi ad aerosol condensato
- Sistemi a riduzione di ossigeno



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

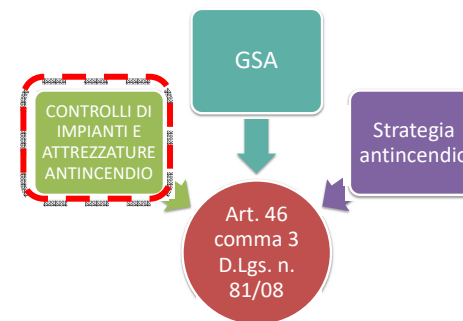
Esempio
estintori

Prospetto 3. Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica e durata	Contenuto della formazione pratica e durata	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
Estintori d'incendio portatili e carrellati	Introduzione ai regolamenti e leggi vigenti sulla manutenzione degli estintori. Conoscenza delle norme tecniche per: - la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 3/7); - gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4) - per la manutenzione degli estintori (UNI 9994-1) Introduzione alla manutenzione: - il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico; - lo stato generale dell' estintore; - la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. La manutenzione programmata: - le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro e gli altri documenti delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - i componenti e gli accessori degli estintori.; - la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato. Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione. Principi dei regolamenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione dei rifiuti.	Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione. Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione. Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati. Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell' estintore.	8 ore	4 ore

CIRCOLARE 6/10/2021

Apparecchiature ed attrezzature minime necessarie per i soggetti formatori PER L'ESAME DEL CORSO ESTINTORI		
ATTREZZATURE	STRUMENTI	IMPIANTO, ATTREZZATURA O SISTEMA NECESSARIO ALLE PROVE PRATICHE
- Set attrezzature base da officina meccanica; - Chiavi svitamento valvole estintori carrellati; - Chiavi svitamento valvole estintori portatili; - Attrezzo estrazione guarnizioni valvole; - Bombola di azoto con riduttore di pressione e manichetta di collegamento; - Sistema per carica estintori a polvere; - Sistema per carica estintori base acqua (compresi quelli a schiuma); - Sistema per svuotamento estintori a polvere; - Sistema per svuotamento estintori a base acqua; - Banco di lavoro con morse di serraggio; - Pompa di collaudo per serbatoi a bassa pressione; - Pompa di travaso per ricarica del biossido di carbonio; - Set di adattatori per la pressurizzazione di estintori; - Dispositivi per l'individuazione della perdita di pressione; - Specchietto d'ispezione e lampada; - Linea acqua per collaudo estintori e circuito di svuotamento e asciugatura o similari adeguato alla lavorazione; - Ricambi e prodotti estinguenti estintori sottoposti a revisione.	- Bilancia; - Chiave dinamometrica; - Dinamometro; - Cronometro; - Manometro – Indicatore di pressione.	Estintori portatili: - pressurizzati a polvere, a base d'acqua, a biossido di carbonio. Per ogni tipo, disponibilità di almeno 3 differenti marche. Estintori carrellati: - pressurizzati a polvere, a base acqua, a biossido di carbonio. - non pressurizzati a polvere, base acqua, biossido carbonio. Per ogni tipo, disponibilità di almeno 2 differenti marche. Disponibilità di almeno 2 differenti marche. - Estinguenti utili alla ricarica. 4 set diversi di valvole, manometri, manichette e or.



CIRCOLARE 6/10/2021

1. Estintori di incendio portatili e carrellati

a. Contenuto della formazione teorica 8 ore

Introduzione alle disposizioni vigenti sulla manutenzione degli estintori

Conoscenza delle norme tecniche per:

- la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 3/7, UNI EN 1866-1, UNI 9492);
- gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4);
- per la manutenzione degli estintori (UNI 9994-1).

Introduzione alla manutenzione:

- il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico;
- lo stato generale dell'estintore;
- la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;
- le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.

La manutenzione programmata:

- le disposizioni di riferimento, il registro e gli altri documenti delle manutenzioni;
- la sorveglianza;
- il controllo periodico;
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- i componenti e gli accessori degli estintori;
- la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato.

Requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione

Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione.

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e gestione dei rifiuti

Principi dei regolamenti sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla gestione dei rifiuti.

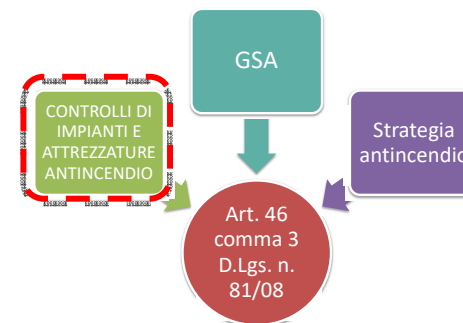
b. Contenuto della formazione pratica 4 ore

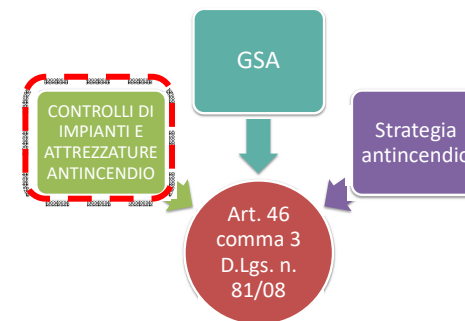
Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione.

Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione.

Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati.

Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell'estintore.





Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.4 Valutazione dei requisiti

- La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze di cui al precedente punto 1.3

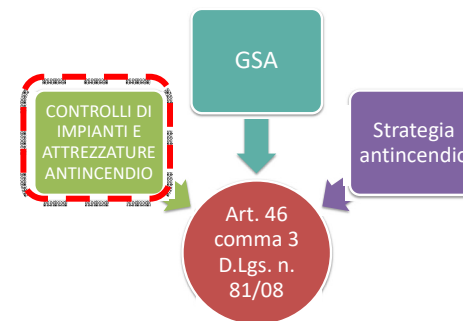
- La valutazione dovrà comprendere:

a.l'analisi del "curriculum vitae"

una prova scritta per la valutazione delle conoscenze

una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative

una prova orale



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.4 Valutazione dei requisiti

• La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum di cui al comma 2 punto a), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2 punto b), fino a 50 punti per la prova di cui al comma 2 punto c), fino a 20 punti per la prova di cui al comma 2 punto d)), sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L'esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo

► Con il superamento dell'esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di "tecnico manutentore qualificato".





DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura ordinaria (dopo l'entrata in vigore del DM)

L'esame è funzionale alla
verifica di conoscenze,
competenze e abilità
acquisite nel corso di
formazione

**CORSO DI
FORMAZIONE**

+

**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività**

CHI

Dipendenti di ditte di manutenzione da 3 anni

Titolari di ditte unipersonali di manutenzione da 3 anni

Dipendenti di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

Resp. tecnici di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

L'esame è funzionale alla verifica di conoscenze, competenze e abilità acquisite nell'attività pregressa svolta

~~CORSO DI FORMAZIONE~~

CURRICULUM
ATTESTAZIONE DI SERVIZIO

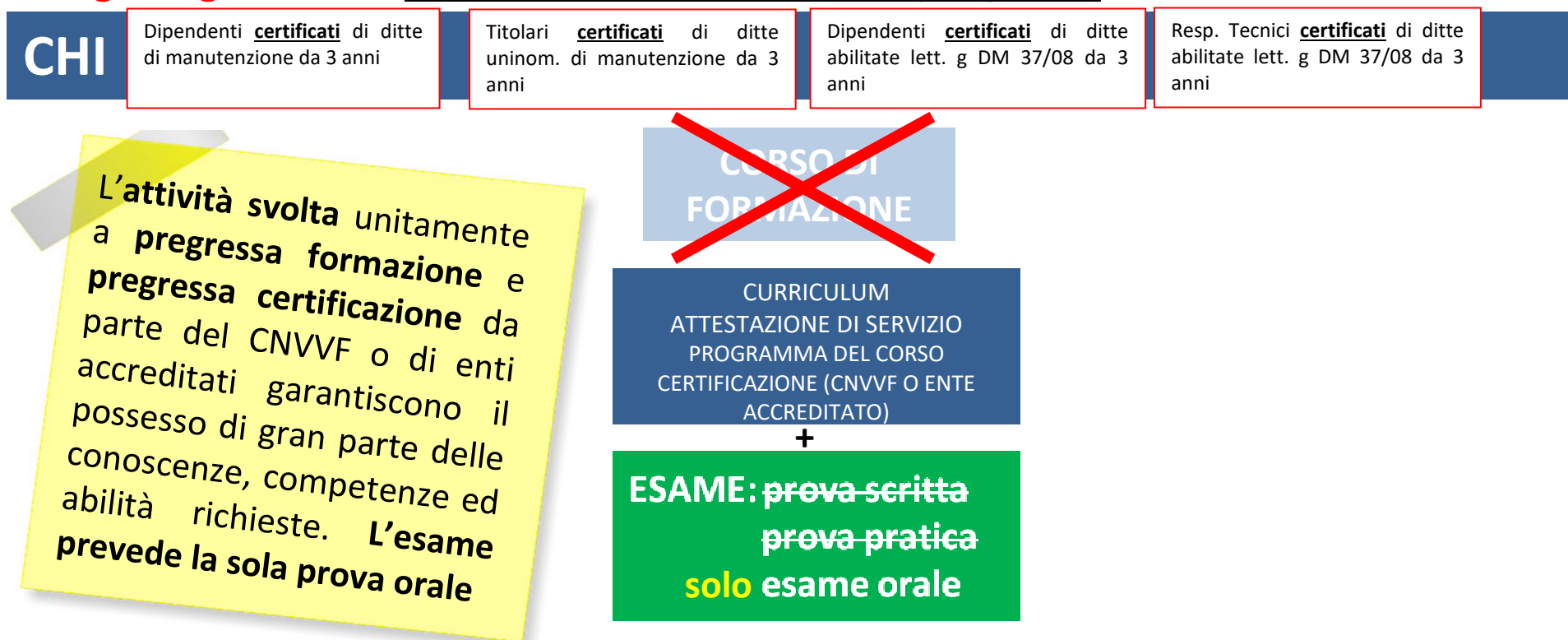
+

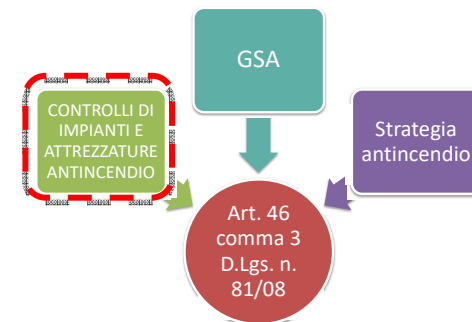
**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività con formazione certificata pregressa**





Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

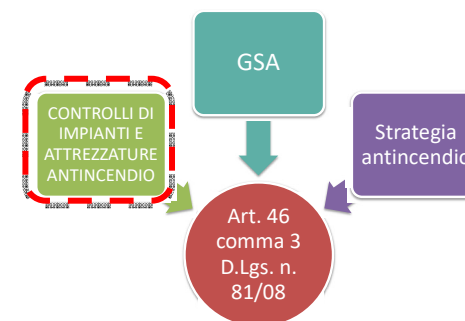
1.5 Procedure amministrative

•► procedure di rilascio della qualifica di tecnico manutentore

► composizione e nomina della commissione esaminatrice

► modalità di presentazione delle istanze

► adempimenti amministrativi



Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

1.5 Procedure amministrative

•► procedure di rilascio della qualifica di tecnico manutentore

► composizione e nomina della commissione esaminatrice

Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 1.3 innanzi a un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a. Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
 - b. Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice avrà la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del C.N.VV.F., con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F., con funzione di segretario.
4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 1.1.
5. Le attività di valutazione dei requisiti devono essere trattate alla stregua delle attività di accertamento previste per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed erogate dal C.N.VV.F. ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis della Legge 31 maggio 2005, n. 89.
6. Ai componenti della commissione esaminatrice verrà corrisposto, nelle modalità già in essere, lo stesso importo previsto per i componenti delle commissioni d'esame delle attività di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

dipvvf.COM-FC.REGISTRO
UFFICIALE.I.0013384.06-10-2021



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014804.06-10-2021

CIRCOLARE 6/10/2021

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All'Ufficio centrale ispettivo

e, per conoscenza:

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco

Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.



CIRCOLARE 6/10/2021

GENERALITA'

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall'applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all'art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme l'applicazione dei contenuti dell'allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

APPENDICE I

Sommario

- 1.0 Termini e definizioni.....
- 2.0 Requisiti dei docenti.....
 - 2.1 Aggiornamento dei docenti.....
 - 2.2 Abilitazione dei docenti.....
- 3.0 Individuazione dei soggetti.....
 - 3.1 Requisiti di natura generale.....
 - 3.2 Formazione a distanza.....
- 4.0 Elenco delle apparecchiature.....
- 5.0 Individuazione requisiti dei presidi di esame.....
 - 5.1 Riconoscimento requisiti.....
 - 5.2 Organizzazione degli esami.....

APPENDICE II

1. Estintori di incendio portatili e carrellati
- a. Contenuto della formazione teorica 8 ore..... ☐ **ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore..... ☐ **ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO**
2. Reti Idranti antincendio.....
- a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
3. Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco).....
- a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
4. Sistemi Sprinkler.....
- a. Contenuto della formazione teorica 24 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....
5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI).....
- a. Contenuto della formazione teorica 16 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....

MOD. ESAMI MANUTENTORI

marca da
bollo
€ 16,00

Il sottoscritto		cognome		nome	
residente in		via - piazza		n. civico	
provincia		C.F.		c.a.p.	
telefono		codice fiscale		comune	
email		Documento di identità tipo		n°	
rilasciato da		(c.i., patente, altro)		scadenza	

Essendo in possesso delle competenze, conoscenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato indicate nel prospetto I dell'allegato II al decreto relativamente a (barrare la/e voce/i di interesse):

- ☐ Estintori
- ☐ Reti di idranti
- ☐ Impianti sprinkler
- ☐ Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
- ☐ Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)

TECNICO MANUTENTORE
DE ANTINCENDIO



CIRCOLARE 6/10/2021

OSSERVATORIO

Per favorire la necessaria integrazione e coordinamento tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni per la qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio, sarà istituito un apposito Osservatorio nell'ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

L'Osservatorio espletterà attività di monitoraggio a seguito del quale adottare misure tese ad uniformare le modalità attuative delle indicazioni contenute nel decreto in oggetto, al fine di garantire l'uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale. Con successivo provvedimento saranno dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DECRETO “GSA”



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIA77A G. VFRNII 1 - 00108 ROMA

Ministero dell'interno

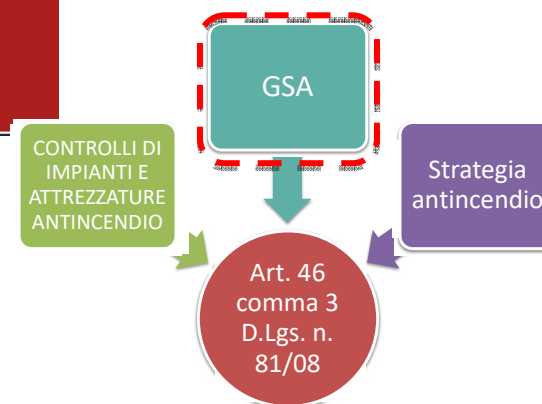
DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

Pag. 42



Decreto «GSA»



“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

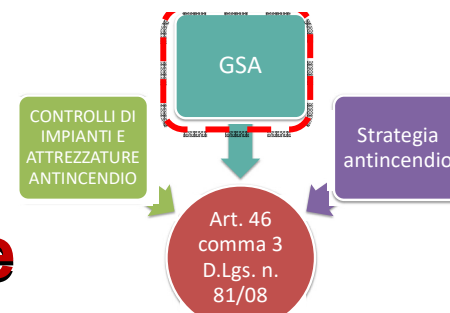
Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



Decreto «GSA» - Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



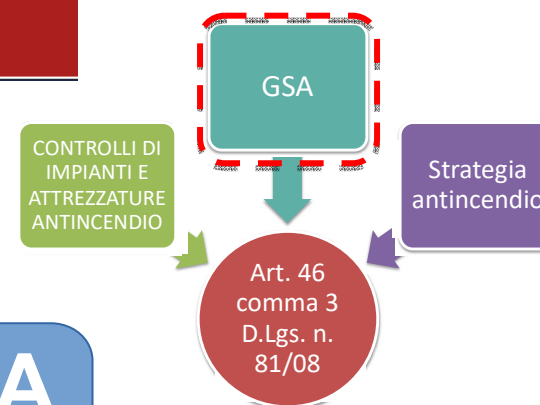
Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

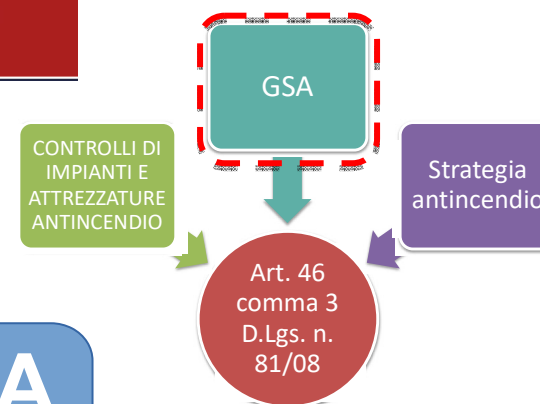




Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



MISURE GESTIONALI DEL CAPITOLO S.5 DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



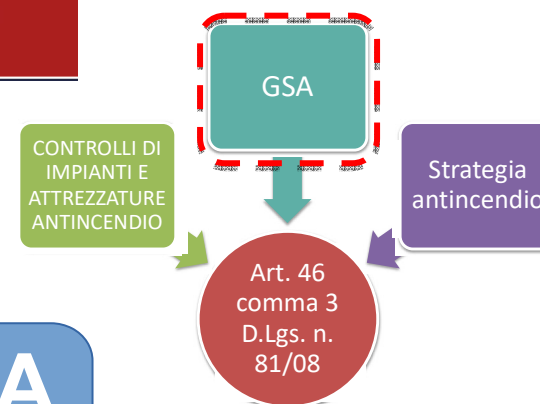
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

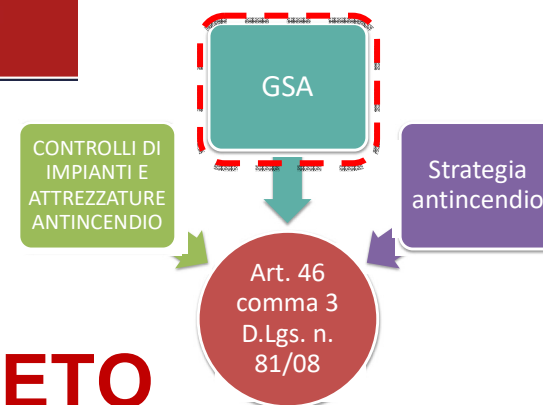
GESTIONE

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA





ESTRATTO DALLA BOZZA DI DECRETO

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

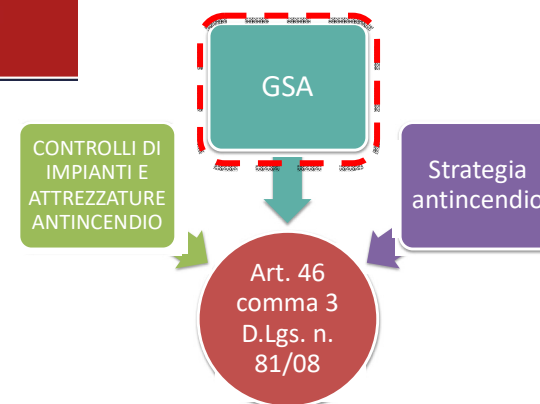
3. Nel piano di emergenza sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

GESTIONE



OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA



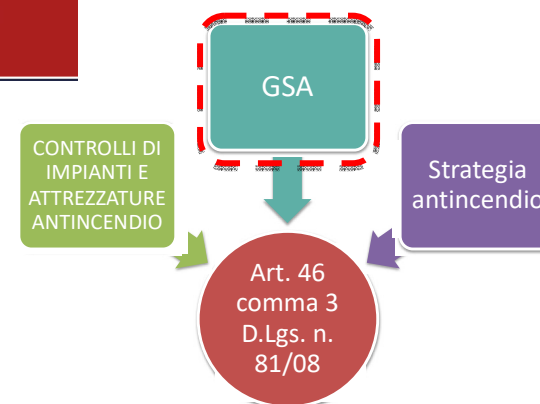
PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO SOLO PLANIMETRIA CON INDICAZIONI SCHEMATICHE





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

GESTIONE



OBIETTIVI
PIANO

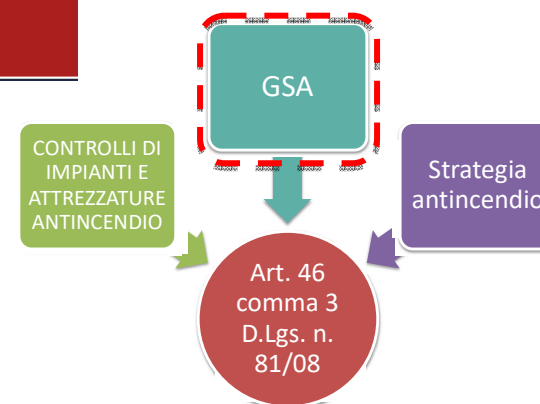
ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

RISCHIO
VALUTAZIONI



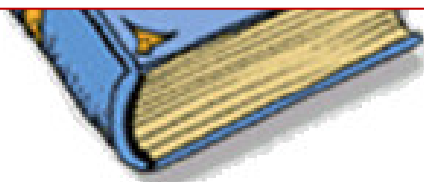


GESTIONE



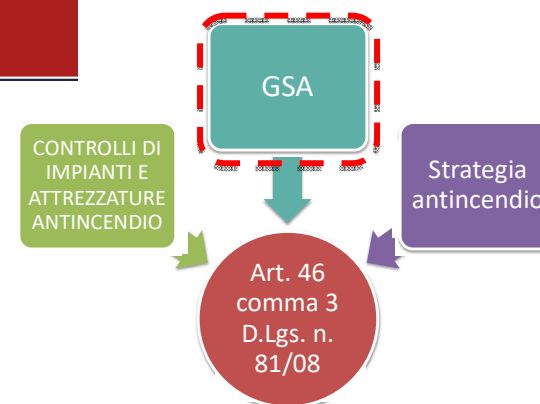
ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.





GESTIONE



OBE
PIA

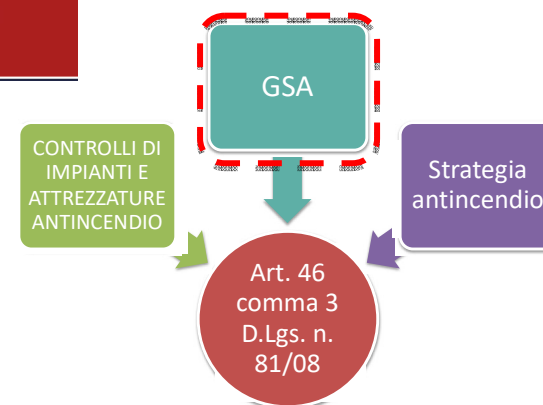
**ATTENZIONE: IL BASSO RISCHIO SI VALUTA CON RIFERIMENTO
NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI**

CHIO
ZIONI

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

**AGGIUNTO RISPETTO
AL DM 10/3/1998**

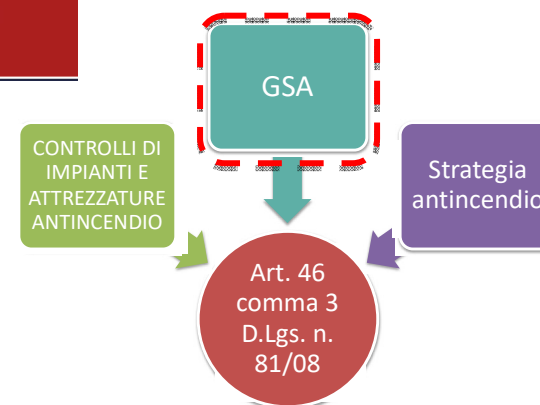




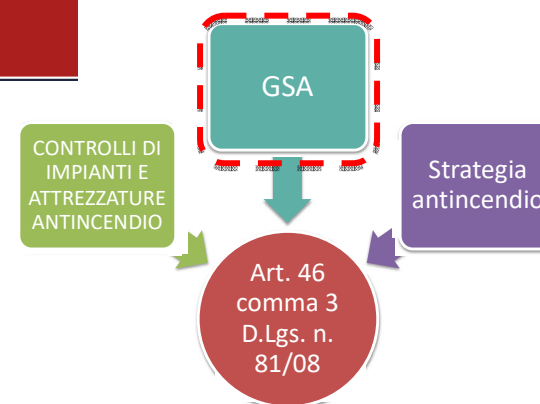
**IL PIANO DI EMERGENZA
DEVE INDICARE IL NUMERO
DEGLI ADDETTI (art. 2
comma 3)**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI



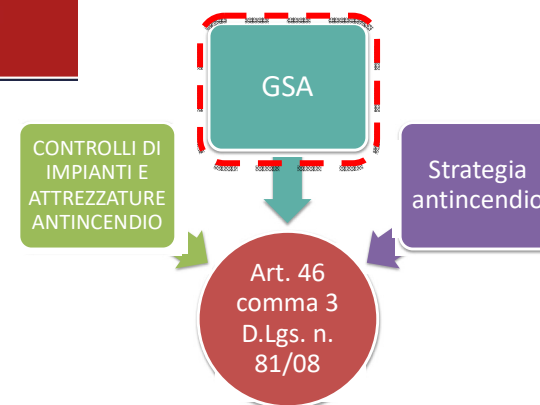
2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).



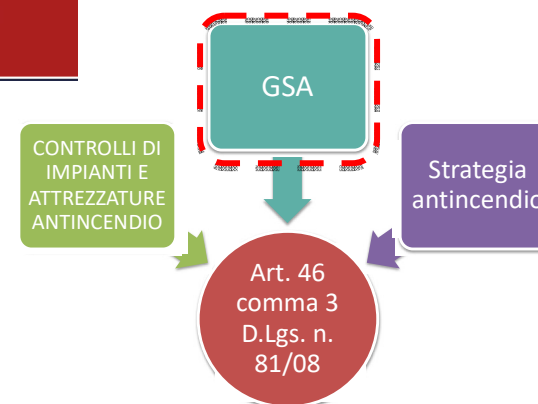
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FORMAZIONE





FORMAZIONE



CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da **rischio alto**

a Livello 3

Da **rischio medio**

a Livello 2

Da **rischio basso**

a Livello 1

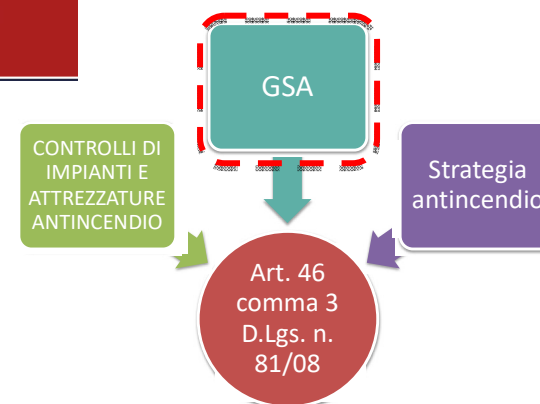
SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)

da AiFOS



FORMAZIONE



METODOLOGIE DIDATTICHE

Parti teoriche

Sì:

- **in presenza**,
- **in videoconferenza** (FAD sincrona),
- **ricorso a linguaggi multimediali** che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

Parti pratiche

Sì: in presenza

NO: e-Learning

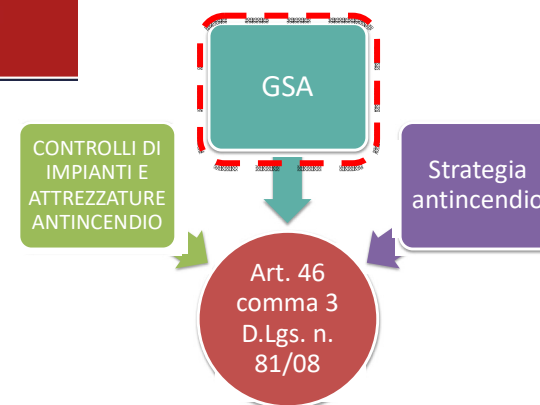
Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)

da AiFOS



FORMAZIONE

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

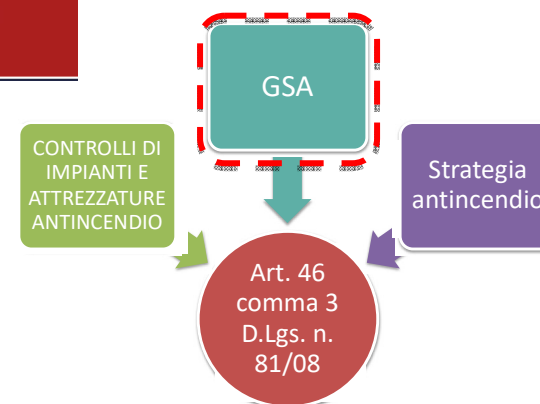
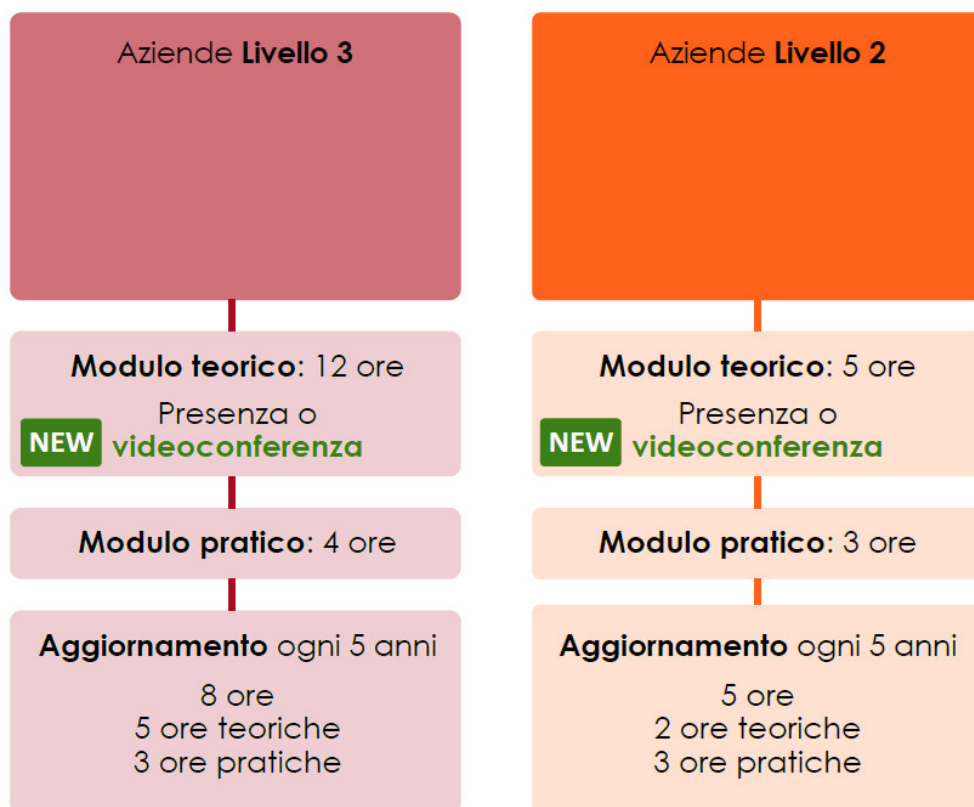


da AiFOS



FORMAZIONE

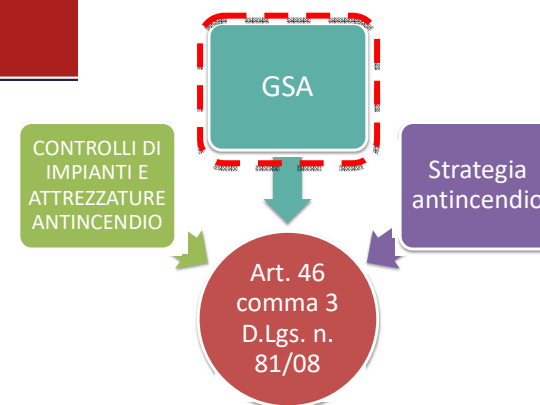
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



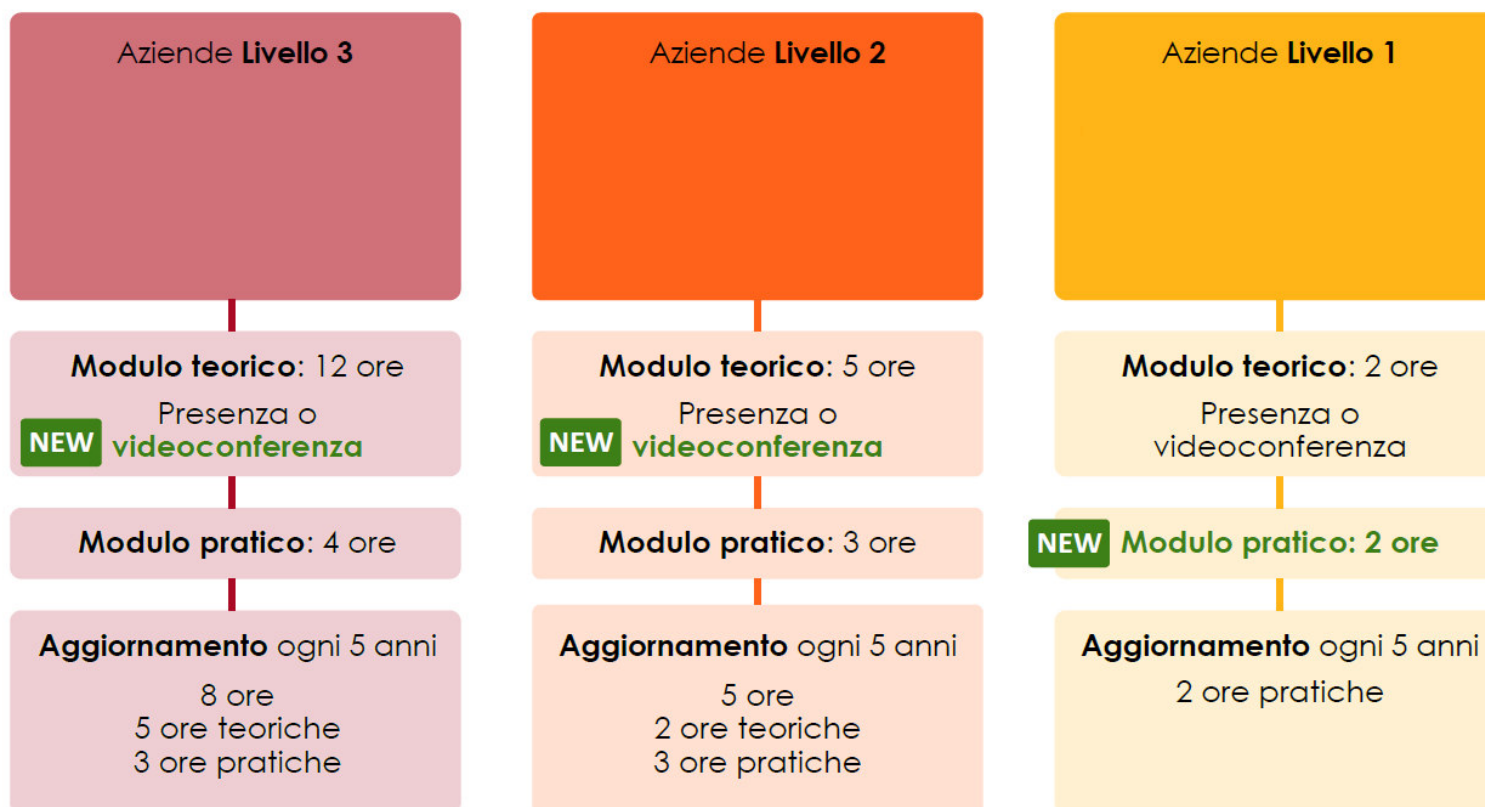
da AiFOS



FORMAZIONE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

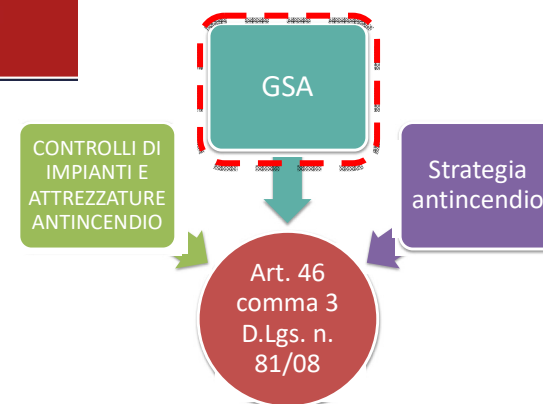


da AiFOS



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

FORMAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

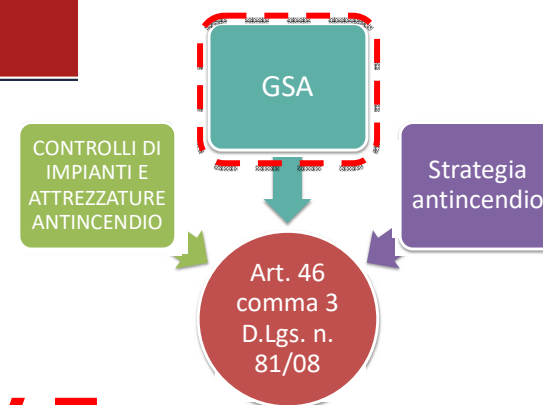
IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI

ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
 - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
 - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
 - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - j) interporti con superficie superiore a 20000 m²;
 - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
 - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
 - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
 - q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.



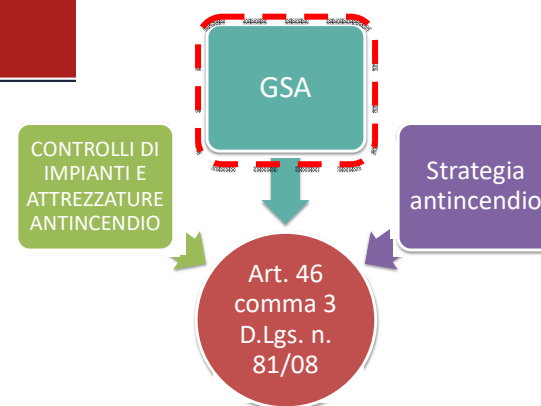
QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

- **CORSI EROGATI DAL C.N.VV.F.**
- **DEFINIZIONE REQUISITI CULTURALI**
- **RICONOSCIMENTO DELLA ATTIVITA' PREGRESSA SVOLTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO**



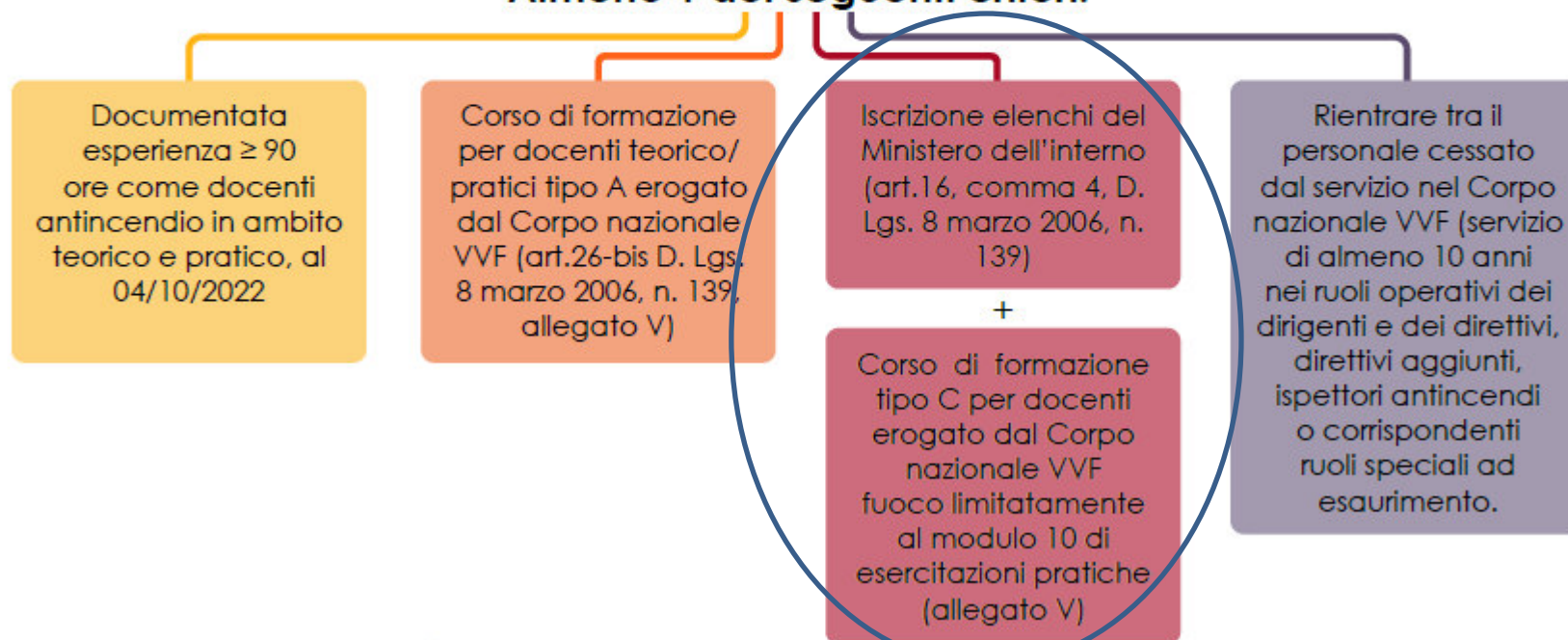
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

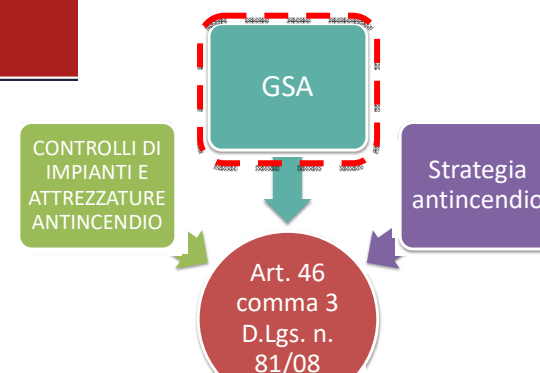
**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**



da AiFOS



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

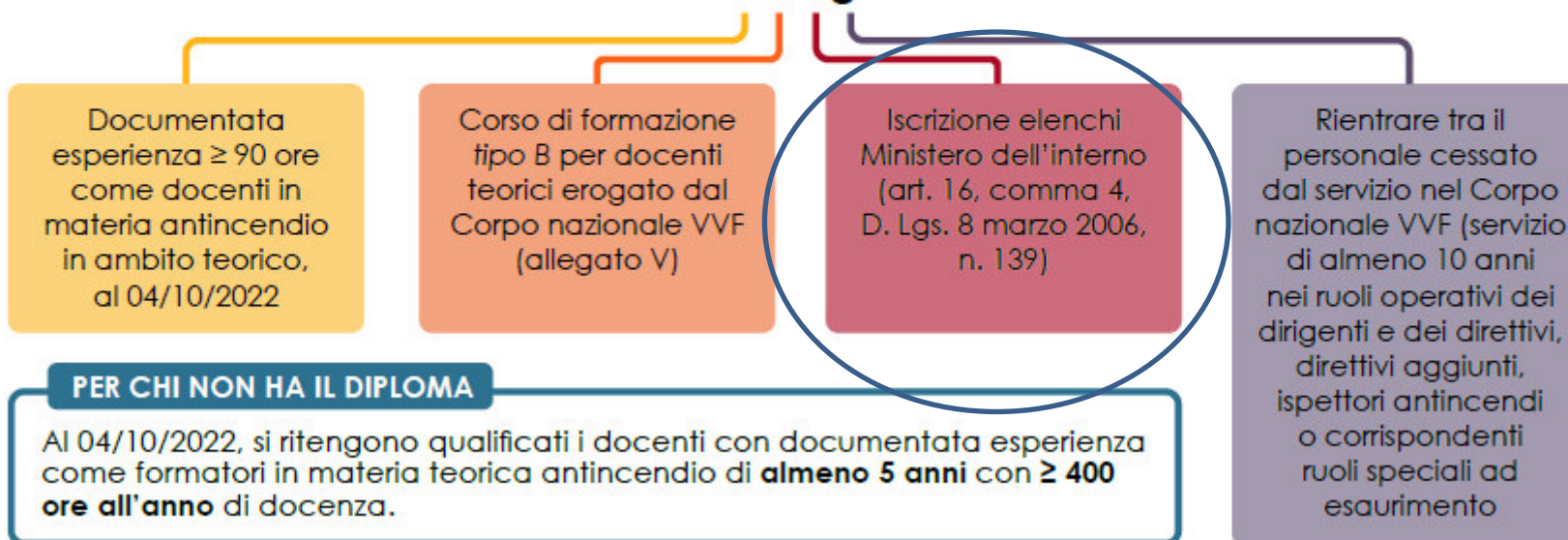


DOCENTI PARTE TEORICA



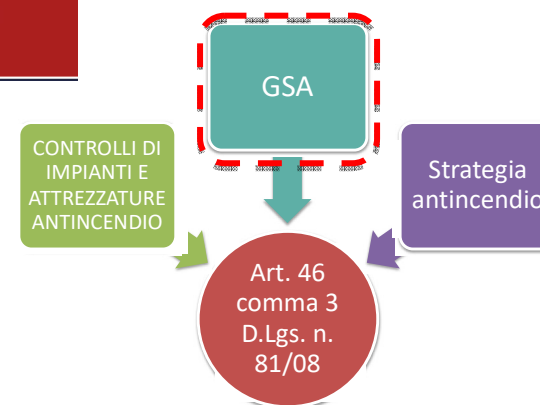
Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**





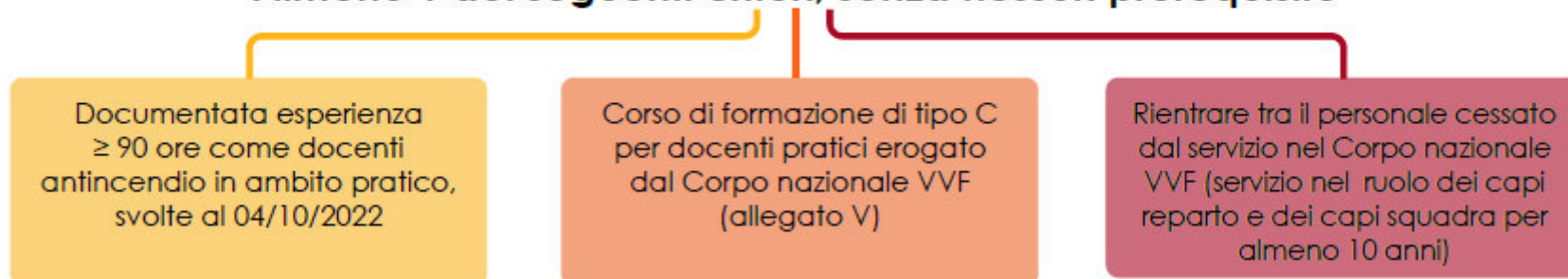
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)



DOCENTI PARTE PRATICA



Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito





CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



CORSO A

ABILITAZIONE A DOCENZA
TEORICA E PRATICA

60 ore di cui **16 ore** per la
parte pratica
10 moduli

Esame finale

Prova scritta

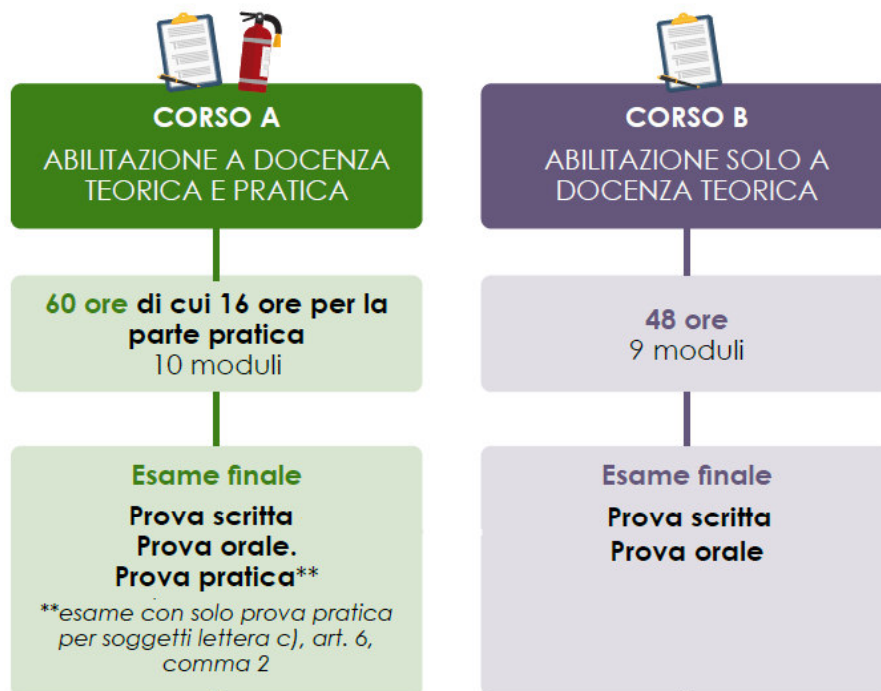
Prova orale.

Prova pratica**

***esame con solo prova pratica
per soggetti lettera c), art. 6,
comma 2*

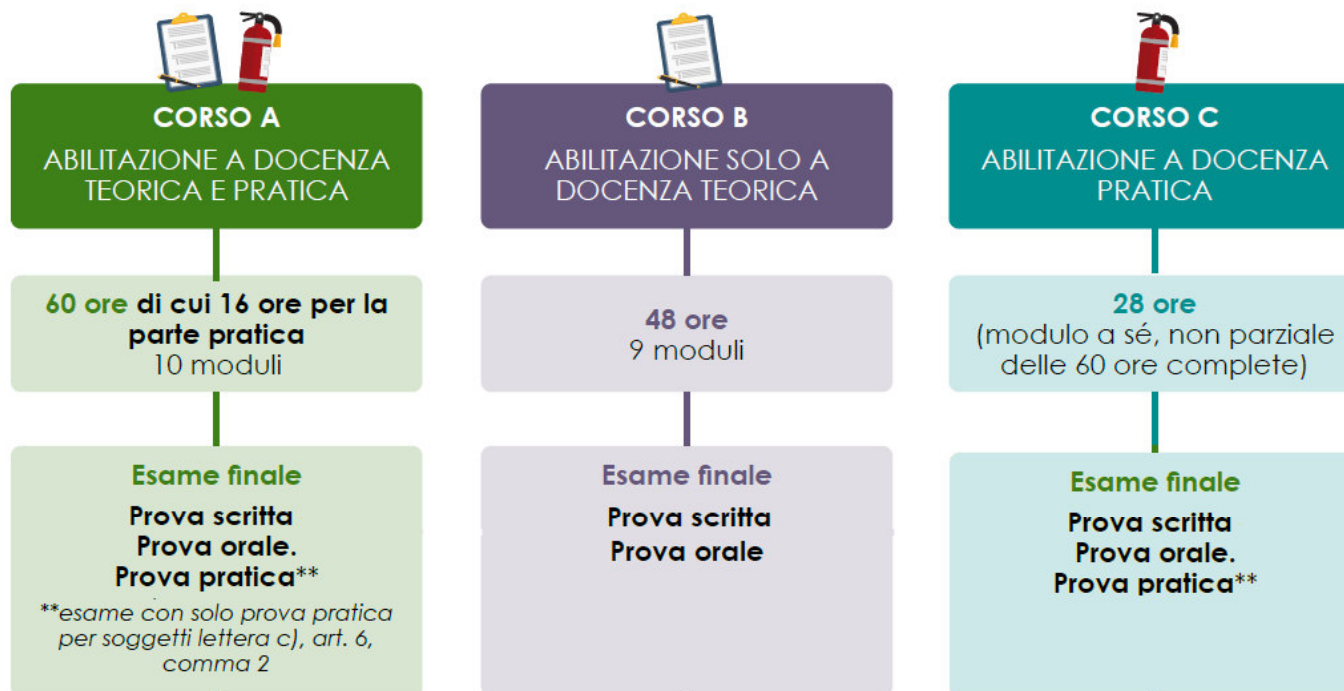


CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



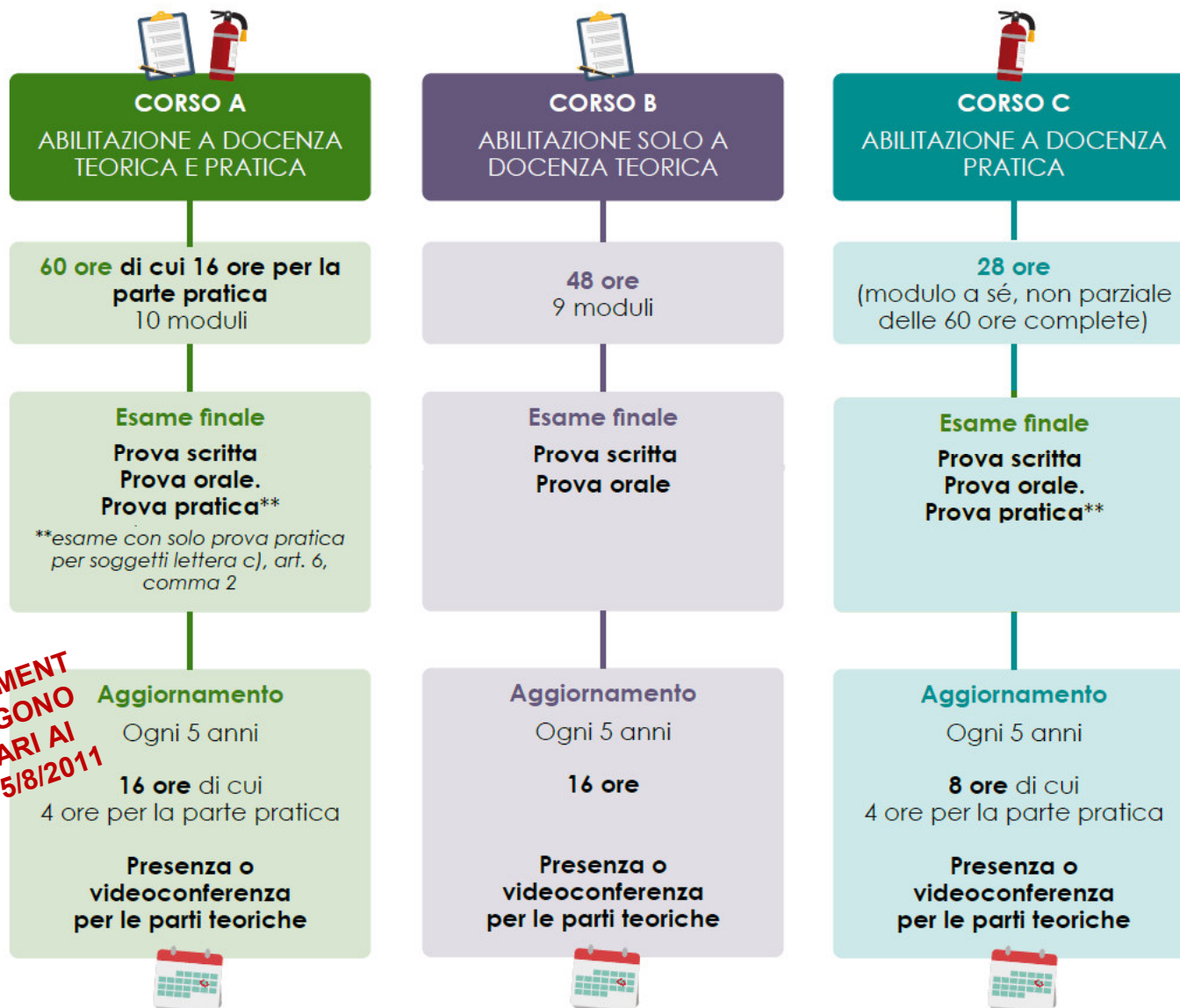


CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO





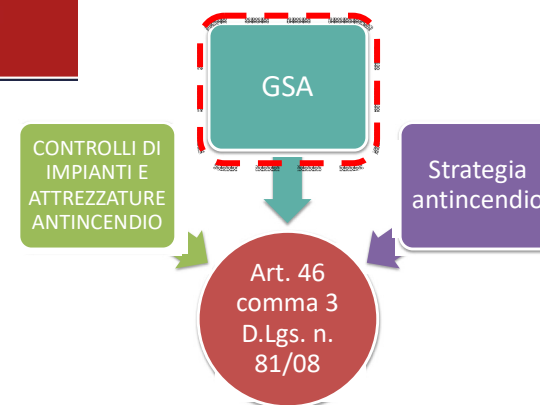
CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO



**AI FINI
DELL'AGGIORNAMENT
O TEORICO VALGONO
CORSI E SEMINARI AI
SENSI DEL DM 5/8/2011**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



MATERIALI DIDATTICI

GDL n. 146 del Capo del Corpo

GDL n. 149 del Capo del Corpo





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DECRETO “MINICODICE”

D.M. 3 settembre 2021- Minicodice



MINISTERO DELL'INTERNO

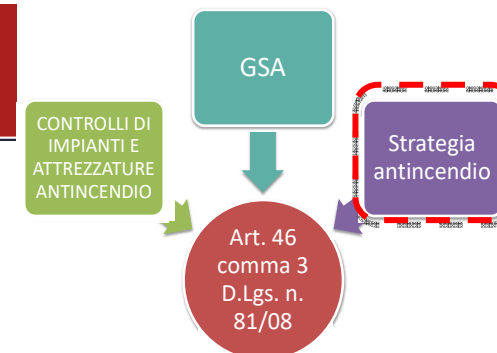
DECRETO 3 settembre 2021.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Decreto «Minicodice»

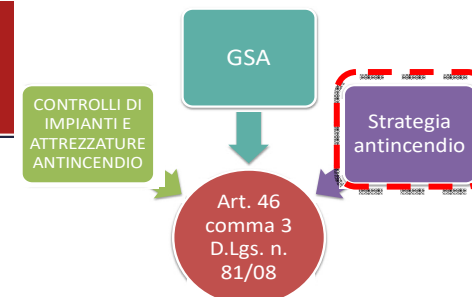
“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

Allegato I: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Campo di applicazione.....	2
Valutazione del rischio di incendio.....	2
Strategia antincendio.....	3
Reazione al fuoco	
Resistenza al fuoco	
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Controllo di fumi e calore	
Operatività antincendio	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	
Riferimenti.....	9



Decreto «Minicodice» - Articolato

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione	• Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze • Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008)
Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio	• Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 • La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta
Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio	• Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. • Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I. • Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche • Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.
Art. 4: Disposizioni transitorie e finali	• Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 6: Entrata in vigore	• Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Decreto «Minicodice» - Campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Si applica a tutti i luoghi di lavoro eccetto i cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008



Decreto «Minicodice» - Campo di applicazione

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

- art. 1: Oggetto - Campo di applicazione
- art. 2: Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio**
- art. 4: Disposizioni transitorie e finali
- art. 5: Entrata in vigore

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

L’art. 3 del decreto indica le disposizioni e i criteri da adottare per la definizione della strategia antincendio in tutti i luoghi di lavoro



Decreto «Minicodice»

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Art. 3 c. 1 – luoghi di lavoro dotati di regola tecnica

I luoghi di lavoro dell'art. 3 comma 1 sono quelli assoggettati ad una regola tecnica, includendo anche quelli al di sotto delle soglie dell'allegato I del DPR 151/2011



Decreto «Minicodice»

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

Art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio in caso di incendio sono nell'allegato I

L'allegato I è il vero e proprio
«MINICODICE»



Decreto «Minicodice»

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro

Il «Codice di prevenzione incendi» è la regola tecnica da applicare per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica e non ascrivibili ai luoghi a basso rischio in caso di incendio



Decreto «Minicodice»

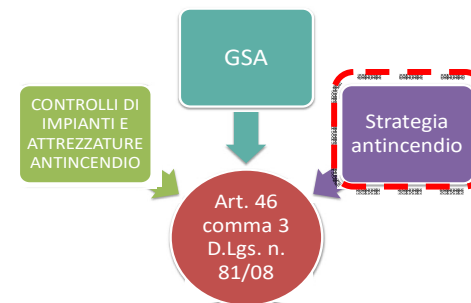
Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei luoghi a basso rischio d'incendio

La «soluzione alternativa» al minicodice per i luoghi a basso rischio in caso di incendio



Allegato I – Campo di applicazione

Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce **criteri semplificati** per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio**.

CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

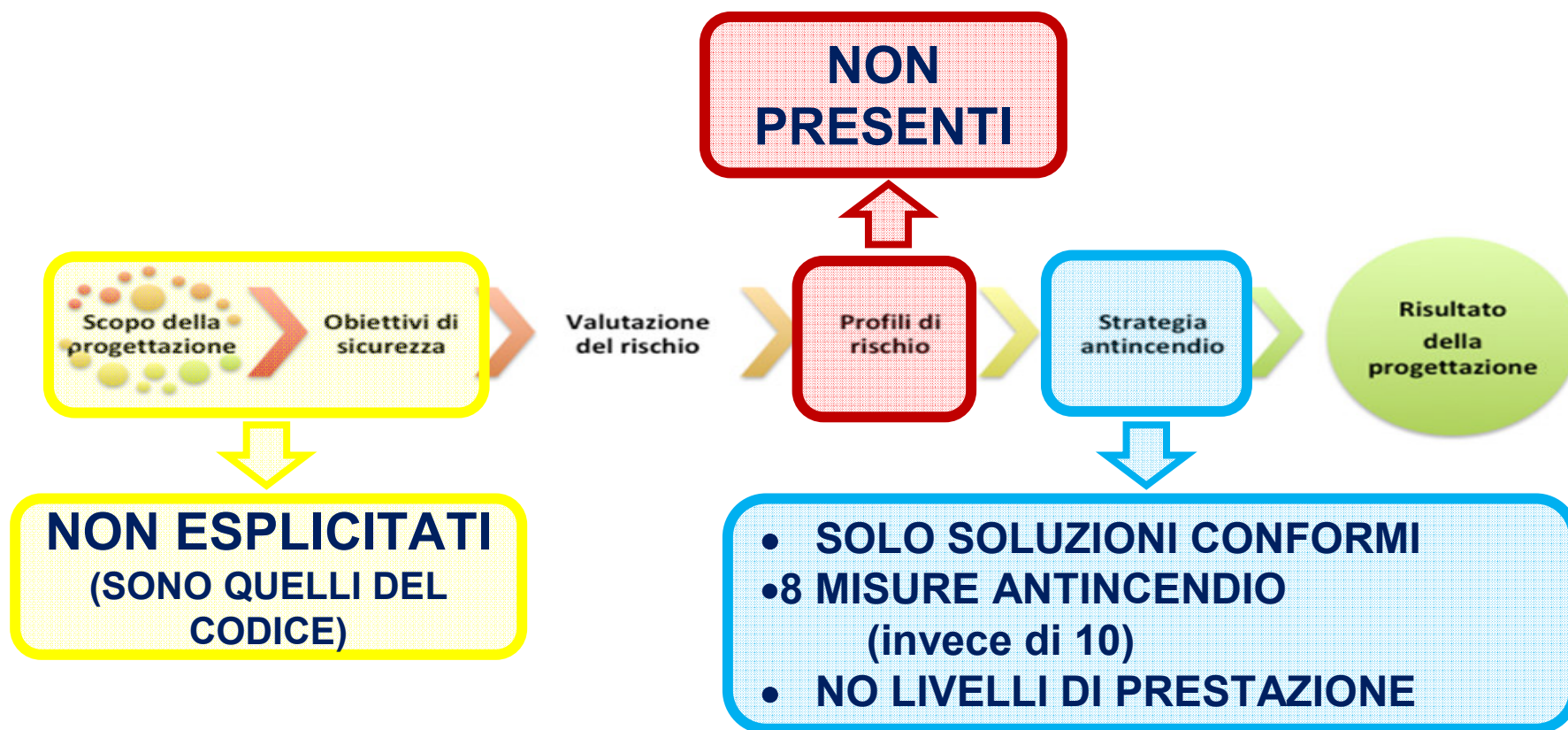
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



ALLEGATO I del DM 3/9/2021

Semplificazioni rispetto al codice di prevenzione incendi

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO nei luoghi a basso rischio in caso di incendio





Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.



Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a. individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione piano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, ...).

Riferimenti:

DM 3/8/2015

DM 10/3/1998 all. I

DM 7/8/2012

.....



Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio

Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizi



Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)



Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).



Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio

Controllo dell'incendio



ESTINTORI
obbligo

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
 - a. in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
 - b. in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).



Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio



ESTINTORI
obbligo

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.



Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio



ESTINTORI
obbligo

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.



IDRANTI
secondo valutazione
del rischio

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

- a. livello di pericolosità 1;
- b. protezione interna;
- c. alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

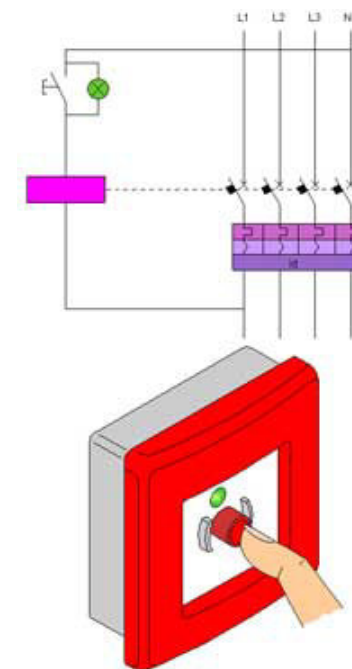


Luoghi a basso rischio d'incendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Grazie per l'attenzione

